

## COMUNE DI MEDICINA

(Provincia di Bologna)

# REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 04/02/2013, dichiarata immediatamente eseguibile.

## **INDICE**

ITTOLO I: PRINCIPI E FINALITA'	
Art. 1 - Finalità	pag. 3
Art. 2 - Principi generali	
Art. 3 – Sistema integrato dei controlli interni	
TITOLO II: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E	
Art. 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa	
Art. 5 - Controllo preventivo di regolarità contabile	1 0
Art. 6 - Controllo successivo di regolarità amministrativa	
TITOLO III: IL CONTROLLO DI GESTIONE	
Art. 7 - Struttura operativa	pag. 6
Art. 8 - Modalità applicativa del controllo di gestione	pag. 6
Art. 9 - Sistema di monitoraggio	
TITOLO IV: CONTROLLO STRATEGICO	1 6
Art. 10 – Il controllo strategico	pag. 6
TITOLO V: CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON Q	1 0
Art. 11 – Controllo sulle società partecipate non quotate	-
TITOLO VI: CONTROLLI DI QUALITA'	1 6
Art. 12 – Controllo di qualità	pag. 8
TITOLO VII: CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI	1 0
Art. 13 – Controllo degli equilibri finanziari	pag. 8
TITOLO VIII: VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALI	
Art. 14 – Compiti in materia di valutazione	
TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI	1 6
Art. 15 – Disposizioni finali	pag. 9

## TITOLO I PRINCIPI E FINALITA'

## ART. 1 Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell'istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull'attività dell'Ente, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con legge 213/2012...

## ART. 2 Principi generali

- 1. Il sistema dei controlli si ispira al generale principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione anche in deroga all'art. 1 comma 2 del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.s.
- 2. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario dell'Ente i Dirigenti, Responsabili di servizio, i Dirigenti Responsabili dei servizi gestiti in forma associata anche non dipendenti dell'Ente e le unità di controllo, se istituite.

#### ART. 3

#### Sistema integrato dei controlli interni

- 1. Il Comune di Medicina istituisce il sistema dei controlli interni articolato in:
- *a) controllo di regolarità amministrativa e contabile:* finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- *b) controllo di gestione:* finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; da attuarsi nelle forme compatibili con la dimensione e le risorse dell'Ente;
- *d) controllo degli equilibri finanziari:* finalizzato a realizzare o garantire il costante controllo degli equilibri finanziari di competenza, residui e di cassa e volto anche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- e) controllo delle partecipate non quotate: finalizzato a verificare l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi gestionali previsti nella Relazione Previsione e programmatica e la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente. Tale modalità di controllo dovrà essere attivata con gradualità e nel rispetto delle norme vigenti. Nel regime transitorio e fino al 31/12/2014 i controlli sono da attuarsi secondo le modalità previste negli statuti delle società, patti parasociali e contratti di servizio;

- f) controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a garantire la qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni; da attuarsi in modo strutturato dopo la cessazione del periodo transitorio;
- g) controllo della performance del personale dirigenziale e del restante personale finalizzato a valutare le prestazioni del personale dipendente, con le modalità previste nel Regolamento di organizzazione e strumenti attuativi.

#### **TITOLO II**

#### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

## ART. 4 Controllo preventivo di regolarità amministrativa

- 1. La verifica di regolarità amministrativa è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità previsti dalla Legge 241/90.
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa viene svolto in via preventiva dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia rispettivamente nella sottoscrizione degli atti amministrativi (ivi compresi gli atti di assunzione di impegno di spesa denominati determinazioni) e nell'apposizione dei pareri tecnici sugli atti deliberativi di Giunta e Consiglio Comunale. I Dirigenti e Responsabili di Servizio rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. Ove la Giunta o il Consiglio intendano discostarsi dai pareri espressi, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei Servizi il parere è espresso dal Segretario secondo le sue competenze..
- 3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa con riferimento alle deliberazioni di Giunta e Consiglio viene svolto, inoltre, dal Segretario Comunale il quale, ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000, è chiamato a svolgere "compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti".

## Art. 5 Controllo preventivo di regolarità contabile

- 1. Ai controlli di regolarità contabile provvedono il Responsabile del Servizio Finanziario e il Collegio dei Revisori, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore.
- 2. Il Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile dell'azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
- 3. Nel caso venga richiesto il parere contabile la proposta di deliberazione o la determinazione dovranno contenere tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria o, in alternativa, il Dirigente o il Responsabile di Servizio deve attestare che "il provvedimento non comporta effetti diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente". Tale attestazione nelle proposte di deliberazione deve essere contestuale al parere tecnico; nelle determinazioni sarà contenuta nel dispositivo del provvedimento.

- 4. Il Collegio dei revisori, istituito ai sensi dell'articolo 234 del testo unico degli enti locali, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate. Effettua inoltre verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio.
- 5. Le specifiche modalità di funzionamento del Collegio dei revisori e le sue attribuzioni sono stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

## ART. 6 Controllo successivo di regolarità amministrativa

- I controlli successivi di regolarità amministrativa sono effettuati con il supporto di apposita Unità di controllo sotto la direzione del Segretario Comunale secondo principi generali di revisione aziendale.
- 2. Sono soggetti a controllo i contratti, le determinazioni di impegno di spesa e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale secondo motivate tecniche di campionamento.
- 3. Il controllo avviene sulla base di un apposito programma annuale elaborato ad inizio dell'esercizio, nell'ambito del quale sono definite le tecniche di campionamento, i suoi termini e la frequenza, e comunicato ai Dirigenti, ai Responsabili di Servizio, alla Giunta e al Consiglio Comunale. Il controllo avviene in base ai seguenti indicatori:
  - a) rispetto delle norme di legge e regolamentari;
  - b) correttezza e regolarità delle procedure;
  - c) correttezza formale nella redazione dell'atto
  - d) rispetto dei tempi dei procedimenti.

Se non stabilito diversamente dal programma annuale saranno sottoposti a controllo almeno il 5% delle determinazioni di impegno e dei contratti.

4. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità nonché ai Revisori dei conti, agli Organi indipendenti di valutazione e al Consiglio comunale.

#### TITOLO III

#### IL CONTROLLO DI GESTIONE

**ART. 7** 

#### Struttura operativa

- 1. L'esercizio del controllo di gestione è una funzione a carattere continuativo e compete a ciascun Dirigente e al Responsabile del Servizio Polizia municipale, con il supporto del settore finanziario, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G.
- 2. Ogni Responsabile individua un dipendente a cui sono demandati i compiti di rilevazione e monitoraggio dei dati economici ed extracontabili rilevanti ai fini del controllo di gestione.

## ART. 8 Modalità applicativa del controllo di gestione

- 1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando a livello dei centri di responsabilità (servizi erogati), eventualmente suddivisi in centri di costo e ricavo il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
- 2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
  - predisposizione di un piano degli obiettivi integrato nel PEG (Piano della performance).
  - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
  - valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

## ART. 9 Sistema di monitoraggio

- 1) Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno due volte all'anno con riferimento al 30 maggio (dati riferiti al 30 aprile) e al 30 settembre (dati aggiornati al 31 agosto) e sono tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire:
  - a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
  - b) ai Dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
  - c) all'OIV la valutazione dell'operato dei Dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa.
- 2) Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:
  - a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione);
  - b) le risultanze della contabilità economico patrimoniale;
  - c) dati extracontabili.

#### TITOLO IV

#### CONTROLLO STRATEGICO

ART. 10 Il controllo strategico

- 1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico attraverso la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsione, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
- 2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante la deliberazione annuale della Giunta di approvazione del PEG. Tale deliberazione e' formulata , sulla base delle linee programmatiche presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale, dei loro periodici adeguamenti, del Piano generale di sviluppo oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio. La deliberazione identifica i principali risultati da realizzare, articolati per centri di responsabilità e funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. Il Segretario generale ed i Responsabili dei servizi forniscono alla Giunta elementi per l'elaborazione della deliberazione annuale.
- 3. Si considerano momenti privilegiati di controllo strategico:
  - a) l'approvazione del Rendiconto della gestione;
  - b) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano generale di sviluppo, laddove adottato;
  - c) la verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche, presentate al Consiglio dal Sindaco, prevista dal 3° comma dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
  - d) la verifica dell'attuazione degli obiettivi strategici di gestione da attuarsi secondo quanto previsto per le verifiche del PEG;
- 4. L'unità preposta al controllo strategico, se istituita, sotto la Direzione del Segretario generale, elabora report periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

#### TITOLO V

#### CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

#### **Art. 11**

#### Controllo sulle società partecipate non quotate

- 1. Il controllo sulle società partecipate non quotate è svolto dalle strutture proprie dell'Ente che ne sono responsabili.
- 2. In particolare il controllo sul rispetto del contratto di servizio e degli standard qualitativi è svolto dai competenti Dirigenti responsabili degli affidamenti, mentre in generale la verifica della situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica è svolto dal Servizio finanziario.
- 3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'amministrazione definisce preventivamente nella relazione previsionale e programmatica, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle

- società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 4. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico almeno al 31 maggio e al 31 agosto sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
- 5. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
- 6. Nella fase transitoria prevista fino al 31/12/2014 i controlli sono da attuarsi secondo le modalità previste negli statuti societari, patti parasociali e contratti di servizio

#### TITOLO VI

#### CONTROLLI DI QUALITA'

## Art. 12 Controllo di qualità

- 1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, in particolare una volta concluso il periodo transitorio previsto dalla legge per la sua attuazione obbligatoria, è svolto dai Dirigenti e Responsabili di Servizio e si attua mediante:
- la vigilanza e iniziative di ispezione;
- la progressiva adozione di "Carte dei Servizi";
- il monitoraggio dei reclami;
- le analisi di "soddisfazione dell'utenza".
- 2. Il controllo di qualità deve progressivamente portare ai seguenti risultati:
- adottare standard di quantità e di qualità del servizio di cui si assicura il rispetto;
- pubblicizzare gli standard adottati e informare il cittadino, verificare il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione degli utenti;
- garantire il rispetto dello standard adottato, assicurando al cittadino la specifica tutela rappresentata da forme di rimborso nei casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, allo standard pubblicato.

#### **TITOLO VII**

## CONTROLLI DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI

## Art. 13 Controllo degli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità dell'ente, delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari è costantemente presidiato dal Dirigente del Settore Finanziario, come l'articolo 153 del TUEL prevede, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile n. 2 del 18.11.2008: "il responsabile del servizio finanziano ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari nel bilancio";
- 3. Nell'esercizio di tale funzione il Responsabile del Servizio Finanziario agisce in autonomia.
- 4. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

#### TITOLO VIII

#### VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

## Art. 14 Compiti in materia di valutazione

- 1. I dati elaborati nello svolgimento delle attività di controllo sono utilizzati, rispettivamente, dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) in relazione alla valutazione dei Dirigenti e dai Dirigenti per la valutazione del personale.
- 2. Le modalità per l'esercizio della valutazione dei Dirigenti e del personale sono definite dal Regolamento di organizzazione.
- 3. Gli organismi di controllo interno, ai sensi delle norme vigenti, verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi generali anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

#### TITOLO IX

### Art. 15 Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.
- 2. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento sono abrogate le norme dei Regolamenti Comunali con esso contrastanti.